



**BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO DI ATENEO A STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E LAUREA MAGISTRALE ANNO ACCADEMICO 2017/2018**

**IL RETTORE**

- Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, ed in particolare l’art. 6, comma 1, lettera l), e l’art. 8, comma 4;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 4 luglio 2017;

**DECRETA**

E’ indetto il concorso per il conferimento delle borse di studio di ateneo di servizio e di merito agli studenti iscritti nell’anno accademico 2017/2018 ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale.

**Articolo 1 - Numero di borse bandite e importo**

**Borse di servizio**

Sono bandite 500 borse di studio di servizio, di importo pari a 1800,00 euro, destinate agli studenti in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli, così suddivise:

- n. 380 borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo
- n. 120 borse di studio per studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso di cui:
  - n. 90 per matricole delle lauree triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico
  - n. 30 per matricole delle lauree magistrali



## Borse di merito

Sono bandite 160 borse di studio di merito, il cui importo è ad integrazione della borsa di Ateneo di servizio o della borsa di studio regionale (DSU) fino ad un massimo di 6000,00 euro, destinate agli studenti in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli, così suddivise:

- n. 100 borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo
- n. 60 borse di studio per studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso di cui:
  - n. 30 per matricole delle lauree triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico
  - n. 30 per matricole delle lauree magistrali

## Articolo 2 - Requisiti generali di partecipazione al concorso

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in possesso dei requisiti di cui ai punti successivi.

Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascun livello di corso per un periodo pari alla durata normale del corso a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, il beneficio è concesso fino al 2 anno fuori corso a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Gli studenti, nell'anno accademico 2017/18, **non devono**:

- a) Essere già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia, di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l'a.a. 2017/18;
- b) Beneficiare per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo contributo, in qualsiasi forma) erogata da altri Enti pubblici o privati.

Sono inoltre **esclusi** dalla graduatoria per l'assegnazione della Borsa di Studio gli studenti che nell'a.a. 2017/18:

- a) Si iscrivono al primo anno, dopo aver effettuato un passaggio di corso di laurea o reimmatricolandosi, dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- b) Sono iscritti al ripetente intermedio;
- c) ripetono un anno di corso di pari livello già frequentato precedentemente;
- d) Sono iscritti a tempo parziale;



e) Sono iscritti con abbreviazione del corso.

## **Regolarità accademica**

Per ottenere l'idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente o fuori corso intermedio) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.

In deroga a tale principio, qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, del medesimo livello di studi frequentato nell'a.a. 2017/18, il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione, ad eccezione degli anni di sospensione degli studi. La deroga non si applica agli iscritti al primo anno di corso dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico.

Per prima immatricolazione si intende qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2017/18) con medesimo titolo di studio di ammissione del medesimo livello di studi per il quale si è iscritti per l'a.a. 2017/18, in qualunque Università italiana, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.) e dal numero di anni trascorso dall'evento.

A tale scopo, lo studente nella domanda dovrà obbligatoriamente dichiarare la presenza degli eventuali precedenti eventi di cui sopra (rinuncia agli studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ecc.) che hanno comportato l'irregolarità accademica.

## **Articolo 3 - Requisiti di merito per gli studenti iscritti al primo anno**

### **Requisito di merito per l'inserimento in graduatoria**

- matricole corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico: voto di maturità non inferiore a 90/100 (70 per i candidati in situazione di handicap con invalidità dal 66%).
- matricole corsi di laurea magistrale: voto di laurea (o equivalente titolo di accesso al sistema universitario) non inferiore a 100/110 (90 per i candidati in situazione di handicap con invalidità dal 66%).

### **Requisito di merito ex post per beneficiari della borsa**

Le matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, per mantenere la condizione di beneficiario totale, devono conseguire un livello minimo di merito di 35 crediti entro il 10 agosto 2018 con



una media ponderata non inferiore al percentile della distribuzione dei voti del proprio corso di laurea, riportato nella tabella allegata (allegato1), così stabilito:

- 50<sup>^</sup> percentile per le borse di servizio;
- 95<sup>^</sup> percentile per le borse di merito.

Per il conseguimento del requisito dei crediti minimi è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Per mantenere la condizione di beneficiario parziale, gli studenti devono conseguire un livello minimo di merito di 35 crediti successivamente al 10 agosto 2018 ed entro il 30 novembre 2018 e con la media ponderata sopra indicata. Per il conseguimento del requisito dei crediti minimi è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito di 35 crediti entro il 30 novembre 2018, con la media richiesta, decadono dal beneficio.

Le matricole dei corsi di laurea magistrale, per mantenere la condizione di beneficiario totale, devono conseguire un livello minimo di merito di 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato) entro il 10 agosto 2018 con una media ponderata non inferiore al percentile della distribuzione dei voti del proprio corso di laurea, riportato nella tabella allegata (allegato1), così stabilito:

- 50<sup>^</sup> percentile per le borse di servizio;
- 95<sup>^</sup> percentile per le borse di merito.

Per mantenere la condizione di beneficiario parziale, gli studenti della laurea magistrale devono conseguire un livello minimo di merito di 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato) successivamente al 10 agosto 2018 ed entro il 30 novembre 2018 e con la media ponderata sopra indicata.

Gli studenti che non conseguono entro il 30 novembre 2018 il livello minimo di merito di 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato), con la media richiesta, decadono dal beneficio di borsa di studio.

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66% il numero di crediti richiesto è ridotto del 40% rispetto a quanto sopra indicato.



#### Articolo 4 - Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo devono aver complessivamente conseguito nell'attuale corso di studi il numero di crediti formativi specificato nella tabella sotto riportata derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2017 con una media ponderata non inferiore al percentile della distribuzione dei voti del proprio corso di laurea, riportato nella tabella allegata (allegato1), così stabilito:

- 50<sup>^</sup> percentile per le borse di servizio;
- 95<sup>^</sup> percentile per le borse di merito.



Tabella 1

Numero minimo di crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2017

Corsi di laurea ad accesso libero

Corsi di studio	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	1° anno fuori corso studenti (1)	disabili	2° anno fuori corso studenti (1)	disabili
Laurea	35	80	-	-	-	135		180	
Laurea magistrale a ciclo unico	35	80	135	190	245	+55 (2)		5 anni = 300 6 anni = 360	
Laurea magistrale	30	-	-	-	-	80		120	

Tabella 2

Numero minimo di crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2017

Corsi di laurea ad accesso programmato

Corsi di studio	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	1° anno fuori corso studenti (1)	disabili	2° anno fuori corso studenti (1)	disabili
Laurea	35	88	-	-	-	148		180	
Laurea magistrale a ciclo unico	35	88	148	209	269	+60 (2)		5 anni = 300 6 anni = 360	
Laurea magistrale	34	-	-	-	-	88		120	



(1) Dal numero dei crediti indicati in tabella per il 1° anno fuori corso si devono sottrarre i crediti formativi della prova finale e calcolare il numero dei crediti da acquisire sulla base della seguente proporzione: numero crediti indicati in tabella: numero massimo di crediti sostenibili = X: numero massimo di crediti sostenibili meno crediti prova finale (ad esempio 135:180 = X:180 meno crediti prova finale). Per il 2° anno fuori corso dal numero dei crediti indicati in tabella bisogna sottrarre i crediti formativi della prova finale.

(2) Rispetto all'ultimo anno di corso.

## **Validità dei crediti e media ponderata**

Nel corso della compilazione della domanda on line verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:

**Numero crediti:** è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera (per l'attuale corso di studi) ed entro il 10 agosto 2017. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti dai singoli moduli in itinere e i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente.

**Media ponderata:** è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo "numero crediti"; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. La votazione 30 e lode vale 30.

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66% il numero di crediti richiesto è ridotto del 40% rispetto a quanto sopra indicato.

## **Articolo 5 - Criteri per la determinazione del numero dei crediti richiesti**

Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui sostenibili si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si applica un criterio proporzionale, facendo riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del corso o nel piano di studio proposto dallo studente e già approvato, alla data di presentazione della domanda.

## **Esame di tirocinio dell'area medica**

In deroga a quanto indicato sopra l'esame annuale di Tirocinio dei corsi di laurea di primo e secondo livello della Facoltà di Medicina e Chirurgia viene conteggiato ai fini del requisito di merito anche se sostenuto oltre il 10 agosto ma comunque entro e non oltre il 31 ottobre.



## Bonus

Qualora lo studente iscritto ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,
- quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale.

Il criterio proporzionale si applica anche ai valori del bonus, ma senza arrotondamento.

Il bonus non si applica per il conseguimento del requisito di merito ex post per gli iscritti al primo anno della laurea magistrale.

## Articolo 6 - Requisiti di reddito

### Borse di servizio e di merito

Possono concorrere alle borse di servizio e di merito gli studenti in possesso dei seguenti requisiti relativi alla situazione economica:

- Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 23.000,00 euro e fino ad un massimo di 40.000,00 euro e con Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) non superiore a 75.000,00 euro.
- Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 23.000,00 euro e con indicatore di situazione patrimoniale equivalente ISPE superiore a 50.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro.

Gli studenti con valore ISEE pari o inferiore a 23.000,00 euro con ISPE pari o inferiore a 50.000,00 euro potranno concorrere per la borsa regionale e non per la borsa di ateneo di servizio.





Gli studenti beneficiari di borsa regionale e di borsa di servizio sono inseriti d'ufficio nelle graduatorie delle borse di merito se la media ponderata acquisita non è inferiore al 95<sup>o</sup> percentile della distribuzione dei voti del proprio corso di laurea, riportato nella tabella allegata (allegato1): nel caso in cui risultino beneficiari di borsa di merito l'importo della borsa già assegnata sarà integrato fino al massimo di 6.000,00 euro.

In caso di decadenza dalla borsa regionale l'integrazione della borsa di merito sarà revocata d'ufficio.

## Articolo 7 - Determinazione della situazione economica

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente **ISEE per il diritto allo studio universitario** relativamente ai redditi e alla situazione patrimoniale dell'anno solare 2015.

Per richiedere l'attestazione ISEE lo studente deve rivolgersi:

- ai centri di assistenza fiscale (CAAF)
- all'INPS, anche per [via telematica](#)

## Redditi prodotti all'estero

Gli studenti non residenti in Italia e gli studenti residenti in Italia appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono all'estero non hanno la possibilità di richiedere l'ISEE Università.

Gli **immatricolati** possono presentare domanda per i benefici e servizi per il diritto allo studio in assenza di attestazione ISEE Università e saranno assegnati provvisoriamente d'ufficio alla fascia di reddito più bassa.

A tali studenti sarà richiesta la documentazione necessaria per una verifica dell'effettiva condizione economica. Per l'elenco della documentazione e i termini di presentazione si rinvia al Regolamento Tasse, Contributi, Esoneri.

Gli studenti **iscritti ad anni di corso successivi al primo** saranno valutati assegnando la stessa fascia contributiva dell'a.a. 2016/2017.

Gli studenti stranieri residenti in Italia e appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono in Italia, devono richiedere l'attestazione ISEE Università.

Per ulteriori informazioni relative all'ISEE si rimanda al [Regolamento tasse, contributi, esoneri e borse di studio dell'Università degli Studi di Milano - anno accademico 2017/2018](#).



## Articolo 8 - Termini e modalità per la presentazione della domanda

La domanda di Borsa di Studio si presenta [online](#) dal **2 novembre 2017** ed **improrogabilmente entro il 30 novembre 2017** accedendo a Servizi online Sifa - Diritto allo studio, borse, alloggi e ristorazione.

Si accede al servizio online mediante le credenziali di ateneo assegnate a conclusione della procedura di immatricolazione ed utilizzate per accedere a tutti i servizi online dell'Università.

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario essere iscritti all'anno accademico 2017/2018 ed aver sottoscritto la DSU per il rilascio dell'attestazione **ISEE Università entro il 30 novembre 2017** (salvo quanto previsto per gli studenti stranieri all'art. 7 del presente bando).

Gli studenti che si immatricolano alla laurea magistrale dopo il 30 novembre 2017 dovranno presentare la richiesta [online](#) improrogabilmente dal **12 marzo al 13 aprile 2018**.

## Articolo 9 - Formulazione delle graduatorie

Le graduatorie sono formulate in base ad un algoritmo che tiene conto del merito e della condizione economica come di seguito riportato:

- Borse di servizio per studenti di anni successivi al primo  
60% all'ISEE - 40% al merito (di cui 20 alla media e 20 ai crediti)
- Borse di servizio per matricole  
70% all'ISEE - 30% al merito (voto diploma/laurea)
- Borse di merito per studenti di anni successivi al primo  
50% all'ISEE - 50% al merito (di cui 30 alla media e 20 ai crediti)
- Borse di merito per matricole  
70% all'ISEE - 30% al merito (voto diploma/laurea)

Sono individuate le seguenti tipologie di graduatorie, tenuto conto dei diversi requisiti di accesso ai benefici:

- borse di servizio per matricole triennali e ciclo unico
- borse di servizio per matricole lauree magistrali (biennio)
- borse di servizio per iscritti ad anni successivi al primo
- borse di merito per matricole triennali e ciclo unico
- borse di merito per matricole lauree magistrali (biennio)
- borse di merito per iscritti ad anni successivi al primo

Per ciascuna graduatoria si procede come segue:



1. Per ciascun corso di studio (con lo stesso riferimento usato per determinare i percentili) si calcola la media e la deviazione standard di:
  - voto di diploma ed ISEE per le matricole delle triennali e ciclo unico
  - voto di laurea ed ISEE per le matricole delle lauree magistrali
  - media ponderata, crediti acquisiti ed ISEE per iscritti ad anni successivi al primo
2. Per ogni studente si riporta la media e la deviazione standard per ciascuna delle variabili che servono per determinare la graduatoria del gruppo di riferimento.

Per il fattore crediti relativo agli iscritti ad anni successivi al primo, si tiene conto della differenza fra i crediti minimi da acquisire ed i crediti acquisiti (alla data del 10 agosto 2017) rispetto al massimo acquisibile applicando la seguente formula:  $(\text{cfu acquisiti} - \text{cfu minimi}) / (\text{cfu massimi} - \text{cfu minimi})$ .

3. Si standardizzano le variabili applicando la seguente formula:  $\text{valore standardizzato} =$

$\frac{(\text{valore osservato} - \text{media gruppo}) * \text{deviazione standard totale}}{\text{deviazione standard gruppo}} + \text{media totale}$

4. Le variabili standardizzate sono espresse nella loro unità di misura reale ma riportate ad un'unica scala di riferimento che permette di ordinare e confrontare gli studenti.
5. Si opera una normalizzazione che riporta le variabili che concorrono a determinare il punteggio della graduatoria in un intervallo di valori compreso fra 0 ed 1.

La normalizzazione avviene confrontando il valore della variabile da normalizzare osservato per lo studente con i valori massimo e minimo osservato nel gruppo per la stessa variabile.

**Per la media ponderata, i crediti, il voto di diploma e il voto di laurea si usa la seguente formula:**

$$\text{valore normalizzato} = \frac{(x_i - x_{\min})}{(x_{\max} - x_{\min})}$$

dove si intende:

$x_i$  = valore osservato da normalizzare ottenuto come risultato dell'applicazione delle formule descritte al punto 3

$x_{\min}$  = valore minimo della variabile da normalizzare osservato nel gruppo su cui si sta calcolando la graduatoria

$x_{\max}$  = valore massimo della variabile da normalizzare osservato nel gruppo su cui si sta calcolando la graduatoria

Il valore normalizzato varrà 1 per lo studente con il valore massimo del valore da normalizzare e 0 per lo studente con il valore minimo del valore da normalizzare

**Per l'ISEE si usa la seguente formula:**

$$\text{valore normalizzato} = \frac{(x_{\max} - x_i)}{(x_{\max} - x_{\min})}$$



dove si intende:

$x_i$  = valore osservato dell'ISEE da normalizzare

$x_{\min}$  = valore minimo dell'ISEE osservato nel gruppo su cui si sta calcolando la graduatoria

$x_{\max}$  = valore massimo dell'ISEE nel gruppo su cui si sta calcolando la graduatoria

Il valore normalizzato varrà 1 per lo studente con il valore minimo dell'ISEE e 0 per lo studente con il valore massimo dell'ISEE.

6. Si combinano le variabili normalizzate con i pesi stabiliti per ottenere il punteggio graduatoria, come di seguito specificato:

Borse di servizio

- Iscritti ad anni successivi al primo:  $20 \cdot \text{voto medio} + 20 \cdot \text{crediti} + 60 \cdot \text{Isee}$
- matricole 1° ciclo:  $30 \cdot \text{voto medio} + 70 \cdot \text{Isee}$
- matricole 2° ciclo:  $30 \cdot \text{voto medio} + 70 \cdot \text{Isee}$

Borse di merito

- Iscritti ad anni successivi al primo:  $30 \cdot \text{voto medio} + 20 \cdot \text{crediti} + 50 \cdot \text{Isee}$
- matricole 1° ciclo:  $30 \cdot \text{voto medio} + 70 \cdot \text{Isee}$
- matricole 2° ciclo:  $30 \cdot \text{voto medio} + 70 \cdot \text{Isee}$

## Articolo 10 - Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sullo sportello online alla pagina [www.unimi.it](http://www.unimi.it) - Servizi online Sifa - Diritto allo studio, borse, alloggi, ristorazione:

- entro il **28 febbraio 2018** per gli iscritti alle lauree triennali, magistrali a ciclo unico e per gli iscritti agli anni successivi della laurea magistrale
- entro il **31 maggio 2018** per gli iscritti al primo anno della laurea magistrale

## Ricorsi

Eventuali **istanze di revisione** della posizione nelle graduatorie provvisorie devono essere presentati all'Ufficio Borse di Studio e Provvidenze **entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime**. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'Università degli Studi di Milano e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

I ricorsi presentati dagli studenti disabili saranno valutati da apposita Commissione nominata con decreto rettorale.



### **Rinuncia alla borsa di studio di Ateneo**

Con gli stessi termini e modalità deve essere presentata eventuale rinuncia alla borsa di studio di Ateneo.

### **Graduatoria definitiva**

Completata la procedura di revisione dei ricorsi, e a seguito dell'esclusione degli studenti che hanno presentato rinuncia alla borsa di studio di Ateneo, sarà esposta la graduatoria definitiva.

### **Articolo 11 - Pagamento delle borse**

#### **Iscritti al primo anno**

Il pagamento delle borse è effettuato in due soluzioni:

- il pagamento della prima rata pari al 50% dell'importo della borsa è disposto:
  - entro il **30 aprile 2018** per gli iscritti alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico;
  - entro il **1 ottobre 2018** per gli iscritti alle lauree magistrali.
- il pagamento della seconda rata è disposto dopo la verifica dell'acquisizione dei crediti, con la media ponderata richiesta, alla data del 10 agosto 2018.

Nel caso di mancata acquisizione dei crediti e della media ponderata richiesta entro il 30 novembre 2018 si procederà alla revoca della borsa di studio e al recupero della prima rata della borsa.

#### **Iscritti ad anni successivi al primo**

Il pagamento della borsa è disposto in un'unica soluzione entro il **30 aprile 2018**.

### **Articolo 12 - Esonero dalle tasse e contributi**

Sono esonerati totalmente dalle tasse e contributi, ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e del contributo di rimborso spese:

- gli studenti beneficiari della borsa di servizio e di merito;
- gli studenti idonei alla borsa di studio di merito.

### **Articolo 13 - Controllo della veridicità delle dichiarazioni**

L'Ateneo provvederà a controllare la veridicità delle dichiarazioni svolgendo le necessarie verifiche, avvalendosi dell'ausilio delle competenti autorità.



In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà alla decadenza dal beneficio e alla denuncia alle competenti autorità giudiziarie.

#### **Articolo 14 - Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la signora Renata Ragosta, responsabile Ufficio Borse di Studio.

Per informazioni utilizzare l'indirizzo e-mail [dirittoallostudio@unimi.it](mailto:dirittoallostudio@unimi.it).

Il Rettore

f.to Gianluca Vago

Rep. Reg. 2825/2017

Luglio 21/7/2017

Modificato con decreto 3032/2017 del 4/8/2017